

COMUNE DI CALCINATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente: 10282

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 22 del 28/04/2022

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L' ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CON DECORRENZA 01/01/2022 -

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto** del mese di **Aprile**, alle ore **20:30**, presso questa sede **Municipale**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica**, di **prima** convocazione, in adunanza **ordinaria**.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MAESTRI NICOLETTA	si	no
2	BERTAGNA ALBERTO	no	si
3	PONZONI VIVIANA	si	no
4	CINQUETTI MIRCO	si	no
5	BROCCA LARA	no	si
6	SAVOLDI GIACOMO	si	no
7	VOLTOLINI DENISE	si	no
8	BERTA NADIA	si	no
9	BICELLI MARA	si	no
10	TOSONI MAURO	si	no
11	BERTOLETTI GABRIELE	si	no
12	RAZA CLAUDIO	si	no
13	CORSINI VINCENZA	si	no
14	MORATTI FRESCHI ALESSANDRO	si	no
15	PENNATI ANNAMARIA	si	no
16	MAFFAZIOLI LAURA	si	no
17	GOBBETTO VANIA	si	no

Totale presenti 15 Totale assenti 2

E' presente l'Assessore esterno alla Sicurezza **sig. Vergano Stefano**.

Assiste Il Segretario Generale **sig. Dott. Paolo Bertazzoli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. **Maestri Nicoletta** nella sua qualità di **Sindaco**, che dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L' ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CON DECORRENZA 01/01/2022 -

Su relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Semplificazione, sig. Giacomo Savoldi;

(testo dell'intervento depositato su supporto informatico della segreteria in formato file audio/video - *art. 60 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale*);

Si apre il dibattito sul punto n. 3) all'ordine del giorno;

INTERVENUTI, anche a più riprese, i signori:

- | | |
|------------------------------|---|
| - Maffazioli Laura | Consigliere Comunale Lista "Calcinato In-Patto 2.0" |
| - Savoldi Giacomo | Consigliere Comunale Lista "Insieme per Calcinato" e
Assessore allo Sviluppo Economico e Semplificazione |
| - Rag. Venturelli Roberto | Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria e Tributi |
| - Moratti Freschi Alessandro | Consigliere Comunale Lista "Calcinato In-Patto 2.0" |
| - Maestri Nicoletta | Sindaco-Presidente |

(testo degli interventi depositato su supporto informatico della segreteria in formato file audio/video - *art. 60 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale*);

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360, il quale ha istituito l'addizionale comunale Imposta sul reddito delle persone fisiche e successive modifiche;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

VISTO l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 11 DEL 02/03/2007 con la quale era stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione all'IRPEF

approvato fissando all'art. n. 2 l'aliquota dello 0,2% valida per le annualità 2007 e successive;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 9 del 19/03/2008 con la quale era stato modificato il Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione all'irpef approvato fissando all'art. n. 2 l'aliquota dello 0,4% valida per le annualità 2008 e successive;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 29 del 28/07/2014 con la quale era stato modificato il Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione all'IRPEF approvato fissando all'art. n. 2 l'aliquota dello 0,8% valida per le annualità 2014 e successive;

RAVVISATA la necessità, ferma restando l'aliquota dello 0.8%, di introdurre, con decorrenza 01/01/2022, una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti con un reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a € 10.000,00;

VISTO l'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall'articolo 14, comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che "...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge del 27 dicembre 2000, n. 296, che recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15

che ha prorogato al 31/05/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011, dispone che “a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce”; in mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente;

VISTO la modifica normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 175 del 2014, che ha soppresso all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 360 del 1998, le parole “salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento”, in seguito alla quale, quindi, l'acconto dell'imposta in questione deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell'esenzione vigenti nell'anno precedente, essendo stata eliminata la possibilità di riscuotere, già in sede di acconto, l'imposta sulla base delle aliquote deliberate per il nuovo anno che, invece, prima era riconosciuta a condizione che la delibera fosse stata pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente;

VISTO che, ai sensi dell'art 239 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione;

RICHIAMATO l'art. 42 del D. Lgs 267/2000;

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI favorevoli n. 10. contrari n. 5 (Corsini, Moratti Freschi, Pennati, Maffazioli, Gobetto), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri, presenti e votanti;

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione all'IRPEF approvato con delibera di CC n. 11 del 02/03/2007 e s.m.i il cui nuovo testo è il seguente:

ART. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27/12/06 n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche;

ART. 2 – Determinazione dell'aliquota e soglia di esenzione

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, il comune di Calcinato:

- a. con decorrenza dal 1° gennaio 2014, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dello 0,8%;
- b. con decorrenza dal 1° gennaio 2022 istituisce una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti con reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore ad € 10.000,00;
- c. Qualora il reddito imponibile superasse la soglia di esenzione di cui alla precedente lettera b) l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui alla lettera a) del presente articolo al reddito imponibile complessivo.

ART. 3 – Aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale e soglia di esenzione annualità successive

L'ammontare dell'aliquota e della soglia di esenzione indicate nel precedente art. 2 si considerano valide anche nelle annualità successive salvo eventuali modifiche al regolamento.

ART. 4 – Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto compatibili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 5 – Entrata in vigore

Il presente regolamento ha effetto dall'01/01/2022.

2. Di dare atto che il predetto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2022;
3. Di dare mandato al responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis e 15, del D.L. 201/2011, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 del 28/02/2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Corsini, Moratti Freschi, Pennati, Maffazioli, Gobetto), astenuti nessuno, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

COMUNE DI CALCINATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente: 10282

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 28/04/2022

Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L' ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CON DECORRENZA 01/01/2022 -

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO in ordine alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla **regolarità tecnica**.

Calcinato, li 07/04/2022

Il Responsabile
Area Economico/Finanziaria e Tributi
Rag. Roberto Venturelli

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla **regolarità contabile**.

Calcinato, li 07/04/2022

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Rag. Roberto Venturelli

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Maestri Nicoletta

Il Consigliere Anziano
Voltolini Denise

Il Segretario Generale
Dott. Paolo Bertazzoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria

CERTIFICA CHE

copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69), in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Calcinato, li 12/05/2022

Il Segretario Generale
Dott. Paolo Bertazzoli